



**GESTIONE OBBLIGATORIA ASSOCIATA DEI SERVIZI  
TRA I COMUNI DI COMMEZZADURA E MEZZANA**

**COMUNE DI MEZZANA**

Determinazione del Funzionario Responsabile  
AREA 7 - FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

**UFFICIO PROGRAMMAZIONE-FISCALITA'-PERSONALE**

Numero **25** di data **19/02/2020**

Oggetto: **Viaggi di missione Amministratori comunali - rimborso spese anno 2019 secondo semestre**

Assunta da:

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Bezzi Giuliana

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**COMUNE DI COMMEZZADURA**

Via del Comun, 10 - 38020 COMMEZZADURA (TN)  
Tel. 0463.974163 - Fax 0463.973091  
C.F. e P.IVA 00252960224  
e-mail : protocollo@comune.commezzadura.tn.it

**COMUNE DI MEZZANA**

Via IV Novembre, 75 - 38020 MEZZANA (TN)  
Tel. 0463.757124 - Fax 0463.757044  
C.F. e P.IVA 00252040225  
e-mail : protocollo@comune.mezzana.tn.it

**OGGETTO: Viaggi di missione Amministratori comunali - rimborso spese anno 2019 secondo semestre**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Richiamato l'art. 69 "Rimborso delle spese di viaggio" del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018:

*"1. Agli amministratori e ai consiglieri comunali che in ragione del loro mandato si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, o del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute nella misura e nei limiti previsti per il segretario comunale del rispettivo ente o nella misura e nei limiti comunque non superiori a questi, disposti con propria disciplina regolamentare.*

*2. La liquidazione del rimborso della spesa è effettuata dal responsabile della struttura competente, su richiesta dell'interessato corredata dell'autorizzazione, della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.*

*3. Agli amministratori e ai consiglieri comunali che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi esecutivi e assembleari, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate."*

Visto altresì l'art. 70 "Rimborso spese forzose" del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018:

*"1. Sono rimborsate le spese forzose sostenute dagli amministratori comunali e dai consiglieri per l'esecuzione dei compiti inerenti al proprio mandato."*

Rilevato che l'art. 29 del CCPL 2016/2018 Area della Dirigenza e Segretari comunali comparto AA.LL. dd. 29.10.2018 dispone per il Trattamento economico di missione quanto segue:

*"1. Con effetto dall'1 gennaio 2019 nei confronti del personale destinatario di questo C.C.P.L. trovano applicazione le disposizioni di cui all'allegato E/8 "Regolamentazione dei viaggi di missione" del C.C.P.L. 2016/2018 del personale del Comparto Autonomie locali – area delle categorie - che sostituisce, dalla medesima data, l'Allegato D) al C.C.P.L. 2002/2005 di data 27.12.2005, fatta eccezione per il rimborso delle spese di vitto che continua ad essere corrisposto nelle misure attualmente in vigore. Dalla medesima decorrenza sono abrogati gli artt. 2 "Somma forfetaria" e 3 "Viaggi di missione in paesi disagiati" dell'Accordo sul trattamento accessorio di data 10.5.2007."*

Richiamato il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro Comparto Autonomie Locali Area non Dirigenziale triennio giuridico-economico 2016-2018 di data 1 ottobre 2018 ed in particolare l'allegato E/8 "Disciplina dei viaggi di missione";

Visto in particolare l'art. 4, primo comma – lettera b) dell'Allegato E/8 che per le spese di viaggio prevede quanto segue:

*b. spese di viaggio per l'utilizzo dei mezzi di cui all'articolo 3, incluse le spese per eventuali prenotazioni; nel caso di utilizzo di automezzo proprio è attribuita una indennità chilometrica il cui ammontare è determinato in relazione ad un consumo stimato di 10 litri ogni 100 km (10%) moltiplicato per il prezzo della benzina*

verde vigente al primo giorno di ogni mese. Considerate le spese fisse del mezzo, il prezzo della benzina verde è aumentato del 50%.

Sono rimborsabili le spese sostenute per i pedaggi autostradali e per il parcheggio (senza limiti di spesa purché documentate) nonché le spese per il recupero dell'automezzo in caso di incidente o guasto. I criteri per la determinazione delle distanze tra la sede di servizio ed il luogo di missione possono essere fissati dall'organo di governo dell'Ente. Per la Provincia, i criteri medesimi sono fissati dal Dirigente del Servizio competente in materia di personale. Nel caso di viaggi all'estero sono rimborsabili le spese sostenute per l'utilizzo del taxi per lo spostamento dall'aeroporto all'albergo e viceversa; in casi eccezionali, debitamente autorizzati dal dirigente (o responsabile di struttura per gli enti sprovvisti di tale figura), è consentito l'utilizzo del taxi in occasione di viaggi di missione sul territorio nazionale e all'estero.

*b.1* Per lo svolgimento di attività inerenti controlli, sopralluoghi, visite domiciliari e simili e comunque ogniqualvolta lo suggeriscano criteri di razionalità ed economicità è consentito l'uso da parte del dipendente dell'automezzo privato ed in tal caso spetta un rimborso chilometrico il cui ammontare è pari al doppio di quello previsto alla lettera b. Il personale destinatario delle previsioni di questa lettera b.1 è individuato con lettera motivata del dirigente responsabile previo parere favorevole del Servizio per il Personale;

Visto l'articolo 5 "Rimborso forfetario del pasto":

1. Al dipendente che non presenta la ricevuta di rimborso dei pasti è attribuita una somma forfetaria pari a giornalieri € 9,00, elevata ad € 15,00 per missioni di almeno 12 ore. Tale rimborso non spetta se il pasto è offerto o comunque compreso nell'ambito della missione (ad esempio in occasione della partecipazione a convegni, corsi, etc., in relazione ai quali il dipendente è tenuto alla presentazione della relativa locandina). In tali casi al dipendente è fatto obbligo di indicare nell'apposito spazio del foglio viaggio la fruizione gratuita del pasto.

2. Per missioni di durata compresa tra le 4 e le 8 ore con fascia oraria di missione tra le ore 12.00 e le ore 14.00 spetta una somma forfetaria pari ad € 9,00 in caso di assenza di locali convenzionati o assenza di vitto gratuito.

Richiamata la deliberazione consiliare n. 53 di data 28 settembre 1987 (esaminata dalla Giunta Provinciale il 30.10.1987, n. 8561/1-B) riguardante l'approvazione del Regolamento per la disciplina dell'indennità di missione e dei rimborsi spese di viaggio agli Amministratori comunali;

Dato atto che gli Amministratori comunali di seguito indicati hanno effettuato viaggi e missioni, nell'esercizio delle proprie funzioni, debitamente autorizzati ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale;

Viste, in particolare, le distinte delle missioni effettuate nel periodo dal **01.07.2019** al **31.12.2019**, riportate nella seguente tabella ed accertata la regolarità delle medesime, in quanto previamente autorizzate dal Sindaco/Vice Sindaco;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione del trattamento di missione per gli amministratori comunali sopra riportati;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dell'indennità di missione e dei rimborsi spese di viaggio agli Amministratori comunali;

Viste le disponibilità di bilancio;

Vista la deliberazione n. **8** di data **18.03.2019** del Consiglio comunale, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione **2019-2021**;

Vista la deliberazione n. **107** di data **18.12.2019** della Giunta comunale, con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 dd. 03.05.2018;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

#### DETERMINA

1. Di liquidare e pagare agli Amministratori comunali, a titolo di rimborso spese relativo ai viaggi di missione compiuti per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale ed a ciò debitamente autorizzati, in relazione al periodo **01.07.2019-31.12.2019** come da allegati prospetti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento ai seguenti capitoli di spesa del bilancio dell'esercizio in corso che presentano adeguata disponibilità:

CAP.	ART.	ANNO	RESIDUI	PDCF	SERVIZIO	IMPORTO
15	0	2020	2019	U.1.03.02.01.000	Organi istituzionali dell'Amministrazione - Rimborsi	€ 436,80

3. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario, per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento di contabilità.
4. Di dare atto che si potrà effettuare la suddetta spesa, solamente dopo l'apposizione del predetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
5. Al fine del rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 7 della Legge Regionale n. 8 del 13 dicembre 2013 si provvede alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web comunale a cura del Responsabile del procedimento nella categoria Amministrazione trasparente.

**COMUNICAZIONE SUI RICORSI**  
**(art. 4 della L.P. n. 23 dd. 30.11.1992)**

Avverso il presente atto sono ammessi:

- a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 104 dd. 02.07.2010;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 1199 dd. 24.11.1971.

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**Comune di MEZZANA - VIAGGI DI MISSIONE Rimborso Spese Amministratori Comunali  
Anno 2019**

Sindaco  
**REDOLFI GIACOMO**

	anno	mese	indennità	km		
Indennità chilometrica:	2019	gennaio	€ 0,22		=	€ 0,00
	2019	febbraio	€ 0,23		=	€ 0,00
	2019	marzo	€ 0,23		=	€ 0,00
	2019	aprile	€ 0,24		=	€ 0,00
	2019	maggio	€ 0,24		=	€ 0,00
	2019	giugno	€ 0,24		=	€ 0,00
	2019	luglio	€ 0,24	520	=	€ 124,80
	2019	agosto	€ 0,24	130	=	€ 31,20
	2019	settembre	€ 0,24	390	=	€ 93,60
	2019	ottobre	€ 0,24	260	=	€ 62,40
	2019	novembre	€ 0,24	260	=	€ 62,40
	2019	dicembre	€ 0,24	260	=	€ 62,40
				1820		<b>€ 436,80</b>

Rimborso spese:	parcheggio	=	€ 0,00
	autostrada	=	€ 0,00
	consumazioni/pernottamenti	=	€ 0,00
			<b>€ 0,00</b>

**TOTALE € 436,80**

Visto:  
Il Vice Sindaco  
Eccher Andrea

Da gennaio 2019 (art. 4 spese rimborsabili, lettera b, Allegato E/8 Disciplina dei viaggi di missione, C.C.P.L. dd. 1 ottobre 2018) è attribuita un'indennità chilometrica il cui ammontare è determinato in relazione al consumo stimato di 10 litri ogni 100 km (10%) moltiplicato per il prezzo della benzina verde vigente al primo giorno di ogni mese. Considerate le spese fisse del mezzo, il prezzo della benzina verde è aumentato del 50% ((es.: 10% \* (1,486 \* 1,5) = euro 0,22)).